



COMUNE DI VIAGRANDE

PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERAZIONE ~~ORIGINALE~~ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
COPIA

N. _____ PROT. _____ N. 189 REG. DEL. _____

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Riadozione deliberazione del Commissario Straordinario n.79 del 20/04/94.

L'anno milienovecentonovantaquattro del giorno MEASSEUE del mese di GIUGNO, alle ore 11.00 nella Casa Comunale e nell'Ufficio del Segretario Comunale;

Il Rag. Angelo Politi, Dirigente Ispettore dell'Assessorato Regionale EE.LL., incaricato, in forza del D.R. n.43/94 quale Commissario Straordinario presso il Comune di Viagrande, con l'assistenza del Segretario Comunale Avv. Eugenio Giuffrè ha assunto la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria deliberazione n.79 del 20/04/94 con la quale è stato approvato il regolamento com.le per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il cui contenuto si conferma in ogni sua parte;

Vista la nota prot. n.6719/6919 del 31/05/94 con la quale la sezione Centrale del CO.RE.CO. di Palermo ha deciso di annullare il suddetto atto in quanto adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio senza indicarne i motivi di indifferibilità ed urgenza;

Ritenuto che detto regolamento è stato adottato nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 15/11/93, n.507 e nella scrupolosa osservanza del 2° comma dell'art.36 del decreto medesimo che prevede: "per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i Comuni e le Province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro quattro mesi dell'entrata in vigore del decreto medesimo";

Considerato che la norma sopracitata è tassativa e non lascia adito ad interpretazioni di diversa natura, nessuna violazione dell'art.35 dell'O.R.EE.LL. è stata commessa, in quanto i motivi di indifferibilità ed urgenza sono insiti nella norma medesima;

Ritenuto, pertanto, necessario ed improcrastinabile riadottare l'atto in ogni sua parte, al fine di ovviare a ritardi che potrebbero produrre danni all'entrate comunali;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei settori in linea tecnica e contabile nonché il parere di legittimità del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53 della legge n.142/90 recepita dalla Regione Siciliana con legge n.48/91;

Visto l'O.A.EE.LL.;

DELIBERA

per i suesposti motivi riadottare la deliberazione n.79 del 20/04/94, riapprovando il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, confermando il contenuto della suddetta deliberazione.

COMUNE DI VIAGRANDE

PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO TRIBUTI

**TARIFFE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

del Commissario Straordinario

(Allegato alla deliberazione ~~Consiglio~~ n., in data

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3			
	CATEGORIE			
	I	II	III	IV
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)	51.000	34.000		
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lett. c)	17.850	11.900		
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	15.300	10.200		
Passi carrabili (comma 3)	25.500	17.000		
<i>(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)</i>				
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)	5.100	3.400		
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)	15.300	10.200		
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10 (comma 8)	5.100	3.400		
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	51.000	34.000		

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo).

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 42 - 5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3			
		C A T E G O R I E			
		I	II	III	IV
Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	4.000	2.000		
	Oraria	166	83		
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c).	Giornaliera	1.400	700		
	Oraria	60	30		
Occupazioni con tende e simili (comma 3)	Giornaliera	1.200	600		
	Oraria	50	25		
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	6.000	3.000		
	Oraria	250	125		
(*) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	2.000	1.000		
	Oraria	83	42		
(*) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo).	Giornaliera	800	400		
	Oraria	33	17		
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo).	Giornaliera	2.000	1.000		
	Oraria	83	42		
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	4.000	2.000		
	Oraria	166	83		
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	2.000	1.000		
	Oraria	83	42		
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	800	400		
	Oraria	33	17		

(*) D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 56 - 11-bis (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun Comune o Provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50 per cento.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 30% (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, c. 5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47).

3.a) Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2):

— per ogni km. lineare o frazione: *Tassa annuale forfettaria* 1^a CATEG. L. 350.000
2^a CATEG. L. 250.000

3.b) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (comma 2-bis): *Tassa annuale complessiva* 1^a CAT. L. 50.000
2^a CAT. L. 35.000

3.c) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3):

— Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari: *Tassa annua* L. 150.000

— Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km., è dovuta una maggiorazione di L. 30.000

3.d) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).

3.e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA							
OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
CAT. 20.000	26.000	30.000	40.000	30.000	39.000	45.000	60.000
CAT. 12.000	15.600	18.000	24.000	18.000	23.400	27.000	36.000

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 56 - 4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI
	per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri	
a) Centro abitato	90.000	18.000	
b) Zona limitrofa	75.000	15.000	
c) Sobborghi e zone periferiche	/	/	
d) Frazioni	/	/	

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 48 - Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

5) **IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI**
(art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	T A S S A ANNUALE	ANNO TAZIONI
a) Centro abitato.	30.000	
b) Zona limitrofa.	22.000	
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche. . .	/	

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art. 49 - Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

— Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:

«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

..... omissis

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.»



Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRARDINARIO
F.to Rag. Angelo Politi

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Eugenio Giuffrè

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del comune su conforme relazione del
Messo Comunale

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, dal
19.06.1994 e che non sono state prodotte a questo ufficio
opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, il 20.06.1994

IL SEGRETARIO CAPO
F.to Eugenio Giuffrè

Per copia conforme ad uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, il 20.06.1994

IL SEGRETARIO
Avv. Eugenio Giuffrè



COMUNE DI VIAGRANDE

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I -- NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, così come previsto dall'art.38, comma 1 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sarà gestito in forma diretta.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, potrà determinare forme alternative di gestione previste dall'art. 52 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art.54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

ART. 4

OGGETTO DELLA TASSA

GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

(Artt. 38 - 42 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile del comune.
2. Sono, perimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuno di esse. Le occupazioni temporanee ai fini dell'art. 46 (occupazione del sottosuolo o soprassuolo) effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 dell'art. 42, così come modificato dal D.Lgs.n.566/93, ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
6. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
7. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla 1ª categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

ART. 5
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
(Art.39 del D.Lgs.15 novembre 1973, n.507)

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6
DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) e relazione tecnica che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di altri due mesi.

ART.7
DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, le stesse concessioni saranno rilasciate previo

versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, che viene fissato in L. 400.000 al mq. su spazi ed aree in basolato lavico ed in L. 80.000 al mq. su spazi ed aree in asfalto o mattonellati, suscettibili degli opportuni adeguamenti.

ART. 8 AUTORIZZAZIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonerazione dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
4. Per la occupazione dei marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentito sempre l'U.T.C., saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 9 DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 8 dovranno prevedere di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, auto-veicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART.10 AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART.11 REVOCA DELLE CONCESSIONI (Art.41 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messaggio Comunale notificatore.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 12 DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non poter si più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 11.

ART. 13 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'inden-

nizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 11.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 14 NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 15
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cassazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Nota all'art. 15:

Codice Civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262.
Art. 823 - Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico (c.c. 822, 825) sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi (c.c. 1145), se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (c. nav. 30,700).

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (c.c. 948-951) e del possesso (c.c. 1168-1172) regolati dal presente codice.

ART. 16
PASSI CARRABILI - ACCESSI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, commi da 4 a 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

4. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

5. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 4 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli

accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 17

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

(Art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è

assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 18

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

(Art. 51 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 17, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, n.43, in un'unica soluzione.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.



Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO IV - TARIFFE - SANZIONI
ART. 19
TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune, una tassa nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs.n. 507/93, per le occupazioni relative a periodi superiori a 14 giorni e inferiori ad un mese viene concessa una riduzione della tariffa del 30%.
4. La determinazione della misura di tassazione per ogni ora di occupazione viene effettuata, in via generale, ripartendo nelle 24 ore giornaliere la tariffa corrispondente ad ogni singola categoria.
5. Oltre alle riduzioni ed alle maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs.n.507/93, vengono stabilite le seguenti maggiorazioni e riduzioni:
 - a) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art.45,c.4): maggiorazione del 50% .
 - b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (artt.44 c.1,lett.c e 45 c.2,lett.c): riduzione del 65% .
 - c) divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale (art. 44 c.8) : riduzione del 90% .
 - d) passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzati e, comunque, di fatto non utilizzati (art.44,c.9) : riduzione del 90% .
 - e) passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione di carburanti (art.44,c.10) : riduzione del 70% .
 - f) occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art.45,c.6): riduzione/maggiorazione dello 0% .
 - g) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art.45,c.6/bis) : riduzione del 50% .
6. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le oc-

cupazioni sia temporanee che permanenti (art.42,c.5 primo periodo), vengono calcolate in ragione del 10% .

ART. 20

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

(Art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente art. 4 saranno classificate in categorie, sentita la Commissione Edilizia, con apposita deliberazione del Commissario Straordinario.

2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

ART. 21

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

(Art. 48 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in zone con apposita deliberazione del Commissario Straordinario.

ART. 22

ESENZIONI

(Art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n.419".

ART. 24 SANZIONI

(Art. 53 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art.17, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 25
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 26
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 27
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 28
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

1. Oggetto del Regolamento
2. Gestione del servizio
3. Funzionario responsabile
4. Oggetto della tassa - Graduazione e determinazione della tassa
5. Soggetti attivi e passivi

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

6. Domanda di concessione
7. Deposito cauzionale
8. Autorizzazione
9. Disciplinare
10. Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi
11. Revoca delle concessioni
12. Decadenza delle concessioni
13. Sospensione delle concessioni
14. Norme per la esecuzione dei lavori
15. Occupazioni abusive
16. Passi carrabili - accessi

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

17. Denuncia e versamento della tassa
18. Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI

19. Tariffe
20. Suddivisione del territorio comunale
21. Distributori di carburante e di tabacchi
22. Esenzioni

CAPO V - CONTENZIOSO - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

23. Contenzioso
24. Sanzioni
25. Rinvio ad altre disposizioni
26. Pubblicità del regolamento
27. Variazioni del regolamento
28. Entrata in vigore

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Commissario Straordinario nella seduta del con atto n.;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO.) nella seduta del n.;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del CO.RE.CO., prima richiamata per 15 giorni consecutivi dal al
- 5) E' entrato in vigore il 1° gennaio 94 (Art.56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507);
- 6) E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al combinato disposto degli artt. 35, comma 2 e 57 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 con lettera n. in data

IL SEGRETARIO COMUNALE

Data



COMUNE DI VIAGRANDE

PROVINCIA DI CATANIA

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Categoria 1^a

Via Bellini
Via Chiesa Antica
Via della Regione
Via R. Elena
Via Matrice
Via Mirone
Via S. Mirone
Via A. Moro
Via R. Scuderi
Via Simili
Via Teocrito
Piazza Chiesa Antica
Piazza Garibaldi
Piazza Kennedy
Piazza S. Mauro
Piazza Umberto
Piazza L. Urna
Piazzale Matteotti

Categoria 2^a

Tutte le altre vie e piazze del centro abitato e della zona limitrofa.

